

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori di promozione sociale denominata "In-Fassi Aps".

Oggi 27 maggio 2019, presso la sede della scuola secondaria di primo grado "Guido Fassi" in via Melvin Jones, 1, nel comune di Carpi, i sottoscritti

Camurri Cristian, codice fiscale CMRCST72B22B819W,

nato il 22/02/72 a Carpi, residente a Carpi, via Natalia Ginzburg, 14;

Bernardelli Leonardo, codice fiscale BRNLRD79M13B819X,

nato il 13/08/79 a Carpi, residente a Carpi, via Parigi, 39/b;

Pirondini Vania, codice fiscale PRNVNA68T50B819K,

nata il 10/12/68 a Carpi, residente a Carpi, via del Cantone, 11;

Bellelli Mariarosaria, codice fiscale BLLMRS75S52D037R,

nata il 12/11/75 a Correggio, residente a Carpi, via Stoccolma, 13;

De Luise Massimiliano, codice fiscale DLSMSM74T21B819P,

nato il 21/12/74 a Carpi, residente a Carpi, via Budrione Migliarina est, 20;

Petruzzello Luca, codice fiscale PTRLCU65R22B819N,

nato il 22/10/65 a Carpi, residente a Carpi, stradello Fortunata, 7;

Po Franco, codice fiscale POXFNC63D02B819L,

nato il 02/04/63 a Carpi, residente a Carpi, via Caboto, 1;

Zanta Simona, codice fiscale ZNTSMN61S42F257M,

nata il 02/11/61 a Modena, residente a Carpi, via Garfagnana, 9;

Bangala Elena Maria, codice fiscale BNGLMR71I62Z129Z,

nata il 22/07/71 in Romania, residente a Carpi, via Guastalla, 3/a;



Guerrieri Chiara, codice fiscale GRRCHR73L44H223E,

nata il 04/07/73 a Reggio nell'Emilia, residente a Carpi, via Montecassino, 71;

Roncaglia Francesca, codice fiscale RNCFNC77B43B819A,

nata il 03/02/77 a Carpi, residente a Carpi, via G. Campana, 1;

De Cristofaro Vincenzo, codice fiscale DCRVCN74T09B819Y,

nato il 09/12/74 a Carpi, residente a Carpi, via Vasco da Gama, 38;

Ferraguti Daniela, codice fiscale FRRDNL76S62B819E,

nata il 22/11/76 a Carpi, residente a Carpi, via Cuneo, 38;

Vignali Daniela, codice fiscale VGNDNL69H58B819V,

nata il 18/06/69 a Carpi, residente a Carpi, via S.P. 413 Romana sud;

Costa Nicola, codice fiscale CSTNCL60C10E337P,

nato il 10/03/60 a Isnello, residente a Carpi, via Voltolini, 21.

Si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del codice del terzo settore e della L.R.34/02, con lo scopo di:

- organizzare, gestire, sostenere, finanziare e partecipare ad attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- fornire una formazione extra-scolastica;
- rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell'Amministrazione Comunale, delle Istituzioni Pubbliche e qualsiasi ente esterno con le medesime finalità;
- stipulare di accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni o istituzioni che ne facciano richiesta;
- raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso enti o associazioni sul territorio;

- riqualificare beni scolastici e pubblici;
- sostenere la genitorialità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.



L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

È stata stabilita la quota sociale per l'anno 2019 in euro 5 (cinque/00) per genitori, dirigenti, professori e personale ATA della scuola e in euro 1 (uno/00) per gli alunni.

In deroga a quanto disposto dall'art.9 dello statuto sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

Bangala Maria Elena, Camurri Cristian come presidente, Costa Nicola, De Cristofaro Vincenzo come segretario e tesoriere, Ferraguti Daniela come vice presidente, Guerrieri Chiara, Petruzzello Luca, Pirondini Vania, Vignali Daniela, che hanno accettato l'incarico.

Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017).



Firme dei soci fondatori

<u>CATTOLINI CRISTIAN</u>	
<u>BERNARDELLI LEONARDO</u>	
<u>PIRONDI VANIA</u>	
<u>BELLELLI MARCO ANTONIO</u>	
<u>DE LUSSI MASSIMILIANO</u>	
<u>LUCA PETRUZZIELLO</u>	
<u>PO FRANCO</u>	
<u>SANTA SIMONA</u>	
<u>BANCALÀ ECENAHAMA</u>	
<u>CHIARA GUERRIERI</u>	
<u>MONACCHI FRANCESCO</u>	
<u>DE CRISTOFARO VINCENZO</u>	
<u>FERRAGUTI DANIELA</u>	
<u>VIGNALI DANIELA</u>	
<u>COSTA NICOLA</u>	

Allegato 1

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale In-Fassi APS" con sede nel comune di Carpi.
2. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- organizzare, gestire, sostenere, finanziare e partecipare ad attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, contribuendo a migliorare la conoscenza tra le famiglie ed offrendo agli alunni la possibilità di sviluppare le loro qualità di cui al presente articolo;
- fornire una formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa,
- rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell'Amministrazione Comunale, delle Istituzioni Pubbliche e qualsiasi ente esterno con le medesime finalità (a tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie idonee, conformi con la Statuto associativo e la normativa vigente);
- stipulare di accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni o istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso enti o associazioni sul territorio;
- svolgere le attività consentite dall'ordinamento che si rivelino utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività;
- riqualificare beni scolastici e pubblici;
- sostenere la genitorialità.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
 - collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
 - svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;

- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
 3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Ottobre e il 30 Settembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Il primo esercizio avrà inizio il 30 ottobre 2018 e terminerà il 30 settembre 2019.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117-17.

Art.4 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio

direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.
11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto, anche via posta elettronica, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
 12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
 13. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
- 3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- 5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mediante posta elettronica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

- 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

- 7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un tesoriere e un segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- le proposte di modifica dello statuto;
- i programmi delle attività;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

- il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza,

dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

In alternativa verrà applicata la Clausola arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

In alternativa si ricorrerà all'Organo di giustizia interno (probiviri/ commissione di garanzia o simili).

Art. 14 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (d.lgs. 117-2017).

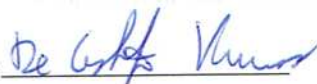
Carpi, 27 maggio 2019.

Firme

Presidente



Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 30/05/2019
N° 1201 Atti Privati Serie 3
€ 200,00

per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario Tributo
D.ssa Elisabetta Zorzi

